

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 22

Adunanza 31 maggio 2011

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VENARIA REALE – PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE N. 19 AL P.R.G.C. – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA’.

Protocollo: 523 – 18594/2011

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D’OTTAVIO, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D’ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E’ assente l’Assessore CARLO CHIAMA.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Venaria Reale:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 32-14962 del 7 marzo 2005;
- ha successivamente approvato cinque Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell’art. 17 della L.R. n. 56/77, come modificato dalla L.R. 41/97;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 38 del 28 marzo 2011, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 19 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell’articolo 17, L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 19 aprile 2011 (pervenuto il 29/04/2011), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (*Prat. 069/2011*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 23.477 abitanti nel 1971, 26.584 abitanti nel 1981, 30.614 abitanti nel 1991, 35.638 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un andamento demografico in crescita;
- superficie territoriale di 2.036 ettari, dei quali 1.269 in pianura e 767 in collina; 1.947 ettari presentano pendenze inferiori ai 5° e 89 hanno pendenze tra i 5° e i 20°. Inoltre

- 210 ettari appartengono alla “Classe I^a” della Capacità d’Uso dei Suoli e 555 alla “Classe II^a”, complessivamente costituiscono il 38% dell’intero territorio comunale. È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 288 ettari;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Torino, Sub-ambito “Torino”, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all’art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l’Amministrazione Provinciale propugna l’attuazione;
 - insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2. delle N.d.A.);
 - insediamenti produttivi: è capoluogo del relativo “Bacino di valorizzazione produttiva” individuato dall’articolo 10.3 delle N.d.A. del P.T.C.;
 - il territorio comunale è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.) come centro storico di “media rilevanza regionale” e centro turistico di “interesse provinciale”;
 - è individuato dalla Provincia come centro locale, sede di servizi interurbani a scala locale, di livello IV inferiore;
 - infrastrutture viarie e per il trasporto:
 - è attraversato dalla Tangenziale Nord e dalle Strade Provinciali n. 1, n. 8 e n. 10;
 - è servito dalla Ferrovia Torino - Ceres (stazioni di Venaria e Rigola);
 - è interessato dall’ipotesi di tracciato della linea ferroviaria ad alta capacità;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dai Torrenti Stura di Lanzo e Ceronda, i cui corsi sono compresi nell’elenco di cui all’articolo 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell’art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è altresì interessato dall’acqua pubblica del Rio Valsorda;
 - il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (P.A.I.) adottato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l’inserimento in fascia A, B e C di 120 ettari di territorio comunale, la presenza di un limite di progetto tra fascia B e C, con una estensione di circa 900 m;
 - tutela ambientale:
 - Area Protetta Regionale Istituita “Parco Regionale La Mandria” che interessa una superficie comunale di 1.463 ettari;
 - Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE “HABITAT” BC 10011 “La Mandria”, esteso su una superficie di 871 ettari;
 - Biotopo di interesse regionale BR 10076 “Colonia di Chiroteri di Venaria Reale”, esteso su una superficie di 6 ettari;
 - vasta parte del territorio, già ricompresa nell’ambito dell’Area Protetta Regionale Istituita, è sottoposta al vincolo ex lege 1497/1939 ed al vincolo di cui ai Decreti Ministeriali 1° agosto 1985, emanati ai sensi dell’art. 2 del D.M. 21/09/1984, denominati “Galassini” per i quali si applicano le disposizioni dell’articolo 12 del P.T.R.;

(per ulteriori dati informativi si vedano le “schede comunali” allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l’Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 19 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 38 del 28 marzo 2011 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 19 in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modificazioni cartografiche e normative:

- eliminazione della simbologia grafica (tratteggio), rilevabile sulla tavola 3.2.1 di P.R.G.C. indicante il perimetro delle aree normative soggette a P.E.E.P, in quanto lo strumento urbanistico esecutivo citato, ha concluso i termini di validità;
- riduzione parziale della fascia di rispetto, nella zona sud-est del Cimitero Generale al fine di consentire l'intervento nella nuova area normativa "B ep 2" e conseguente modifica cartografica;
- eliminazione dell'area normativa "B ep 2" nell'ambito della fascia cimiteriale in testata alla via Calabresi e individuazione sugli edifici ivi localizzati dell'indicazione grafica di "edificio a termine la cui demolizione è subordinata all'esecuzione degli interventi previsti nell'area "B ep 2" e contestuale modifica grafica della Tavola 3.2.1 del P.R.G.C. vigente e precisazione normativa nella Tabella relativa all'area "B ep 2";
- individuazione della nuova area normativa "B ep 2" con modificazione cartografica della Tavola 3.2.1 e conseguente modificazione normativa della Tabella delle N.T.A. relativa all'area "B ep 2".

Le suddette variazioni urbanistiche consentono la demolizione dell'immobile esistente, in avanzato stato di degrado e la riallocazione della volumetria afferente nella nuova area "B ep 2", posta in fregio all'edificato, operando un modesta modifica alla fascia di rispetto cimiteriale. Per quanto attiene, la fattibilità della riduzione della citata fascia, l'Ufficio Tecnico ha acquisito parere informale presso la competente Azienda Sanitaria Locale.

La documentazione di Variante contiene, in allegato alla "Relazione Illustrativa" le indicazioni relative agli impegni da inserirsi nel Permesso di Costruire Convenzionato, per la realizzazione dell'intervento sopradescritto, consistenti nell'esecuzione di due rotatorie su corso Puccini in corrispondenza degli incroci con le vie Donatello e Mascagni;

La documentazione allegata, verifica altresì la coerenza dell'intervento con il Piano di Zonizzazione Acustica e con le condizioni di rischio idro-geologico. Riporta, infine, le cause di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), come richiesto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008; anche se nel contempo, l'Amministrazione Comunale, sta attivando le Conferenze dei Servizi con gli Enti competenti in materia ambientale al fine di formulare un parere definitivo, in quanto l'intervento incide sulla fascia di rispetto cimiteriale;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20/07/2010 di adozione del Progetto Definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2" ed in particolare le misure di salvaguardia stabilite con gli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come

modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 13/06/2011;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 20/05/2011;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 19 al P.R.G.C. del Comune di Venaria Reale, adottato con deliberazione C.C. n. 38 del 28 marzo 2011, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 1 agosto 2003 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra-comunali; precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le misure di salvaguardia stabilite con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20 luglio 2010 di adozione del Progetto Definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2", con riferimento agli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;
2. di dare atto che, rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 19 al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Venaria Reale la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta